

stesso 1591, affittarono Mentana col suo tenimento, ad un tal Filippo Ravenna da Genova.

Questi certamente eccitato da quanto aveva saputo dagli Orsini e dalla pubblica fama, appena fu immesso nell'affitto fece bandire dal suo rappresentante Gio. Battista Bologna, che non intendeva di voler assegnare più le terre alla *quarta*, ma pretendeva due rubbia per ciascun rubbio di superficie di terreno seminato.

Fu necessaria la convocazione del Consiglio, e questo con la solita costanza, rifiutò la proposta di prendere le terre a staglio, e deliberò di volere le terre secondo l'antico uso, cioè alla *quarta* del prodotto. (Deliberaz. Cons. 20 Febbraio 1591).

Nuovamente fu riunito il solito Consiglio, nel giorno 2 Marzo 1591, poichè il fattore Bologna, per ordine ricevuto dalli signori Fabio e Virginio Orsini, non distribuiva le terre, ed intanto la stagione si inoltrava in modo, che il lavoro della terra, non sarebbe rimasto più proficuo per la sementa. Nell'atto Consigliare non si fece menzione dell'affittuario Ravenna, come già fu narrato, rilevandolo dal verbale del precedente Consiglio.

I Massari nuovamente comunicarono al Consiglio le pretese richieste dal fattore Gio. Battista Bologna, e che gli Orsini avevano risposto nel modo e forma come sempre.

Intanto si preoccupavano perchè fino a quel giorno non fossero state assegnate le terre.

Fu deliberato che si ottenesse tanto terreno, quanto sarebbe stato conveniente e necessario ai lavoratori del Comune, e colla corrisposta alla *quarta*, conforme agli Statuti, ed a quanto era stato sempre osservato.

In caso diverso protestavano nel modo più efficace che potevano, e gli uomini del Comune per non restare privi di terra per lavorare, sarebbero andati a lavorare ove meglio sarebbe loro tornato, e ciò avrebbero compiuto per giustizia, senza incorrere in qualsiasi pena statutaria, od arbitraria, e ciò perchè l'inosservanza ai patti non veniva da loro, se fossero andati a lavorare le terre fuori del territorio di Mentana, che anzi ci sarebbero andati forzatamente, non avendo potuto

ottenere terreno per lavorare entro il loro territorio. In caso diverso, come avevano detto, nuovamente protestavano nel modo più efficace. (Deliberaz. Cons. 2 Marzo 1591).

Dagli atti Consigliari non risulta, come sia stata risolta la questione della corrisposta delle terre, dopo l'anno 1591.

Però abbiamo già narrato, che nell'anno 1594, il Castello ed il tenimento di Mentana fossero stati venduti a Michele Peretti Marchese d'Incisa.

Apparisce dall'atto Consigliare del giorno 13 Dicembre 1598, che tuttavia perdurassero le pretese del nuovo Signore di Mentana, poichè i Massari deploravano, che le finanze del Comune non permettessero che si movesse lite al Peretti nuovo marchese di Mentana. In seguito a proposta di Giacomo Savelli, fu deciso di ricorrere al Pontefice Clemente VIII; che in quei giorni doveva passare per Castel Nuovo di Porto, di ritorno da un viaggio, come accenna l'atto Consigliare predetto.

L'intero Consiglio invocò l'osservanza del così detto *Codicillo* di Camillo Orsini, che non è altro, se non che il verbale di divisione fra Paolo e Giovanni Orsini, figli di Camillo, in data 13 Dicembre 1552, come già notammo nella relazione storica.

Nell'atto Consigliare sopraddetto, risulta una protesta di Giovanni Mazzotti, rappresentante del marchese Peretti, il quale pretese, che il Comune esprimesse per iscritto quali capitoli dello Statuto si dovessero osservare, e nello stesso verbale fu preso atto, che il Mazzotti dichiarasse, che oltre i danni e le spese da rimborsarsi dai Mentanesi, non avrebbe tralasciato di *castigarli punirli con tutte le pene di ragione, anco all' arbitrio di sua Eccellenza*. (Deliberaz. Cons. 13 Dicembre 1598).

Come già abbiamo osservato, i verbali del Consiglio Comunale non recano luce abbastanza nelle singole questioni, poichè spesso ci danno cognizione del periodo più grave, quando che veniva contraddetto ed impedito l'uso civico di semina, e specialmente quando si pretendeva una corrisposta superiore a quella statutaria, ma in seguito i verbali stessi cessano, in quanto si deve ravvisare, che il Consiglio si adunava raramente, e quando che i Massari lo credevano indispensabile.

Così arriviamo alla deliberazione Consigliare del 23 Aprile 1651, colla quale fu deciso che i Massari facessero il riparto delle terre ai lavoratori, che le avessero richieste nei piani di Valle Ricca, insieme alle cese da farsi in quelli, e da seminarsi per tre anni consecutivi, senza pregiudizio della consuetudine osservata per il turno di coltivazione in uso. (Deliberaz. Cons. 23 Aprile 1651).

E così nell'anno 1750, avendo il Comune deliberato di distribuire al lavoratori molto terreno di proprietà dello stesso e poichè il grano da seme veniva anticipato per consuetudine dallo stesso Comune, così fu chiesto alla Congreg. del B. Governo di poter somministrare per seme, il grano del Monte Frumentario, con patto che venisse reintegrato nell'anno seguente. (Arch. del B. Governo. Miscellanea. II, doc. 6).

Anche nell'anno 1779, la Congreg. del B. Governo decise, che terre di proprietà del Comune fossero divise fra i coltivatori, affinchè potessero dal lavoro trarre la vita. Infatti nella deliberazione consigliere del giorno 28 Ottobre 1779, viene riportato integralmente l'ordine comunicato ai Priori di Mentana, perchè fosse deliberata dal Consiglio la ripartizione fra i lavoratori ed i braccianti delle terre di *Monte Pizzuto* e *Coste le Olive*, di proprietà Comunale. Il Consiglio deliberò favorevolmente sulla proposta fatta. (Deliberaz. Cons. 28 Ottobre 1779).

Che tale fosse la consuetudine nel Comune di Mentana, quella cioè di ripartire fra gli agricoltori le terre di spettanza Comunale, viene anche provato da un atto testimoniale, allegato alla relazione di F. Angelucci Visitatore Apostolico, nella sua relazione del 2 Giugno 1824.

Il quella tre anziani del Comune deposero concordemente, che quando il quarto di *Monte Pizzuto* apparteneva al Comune, veniva dato a seminare in tante divisioni o parti ai cittadini di *Mentana*.

Così anche gli stessi anziani attestarono, che l'industria maggiore, che serviva di sussistenza ai cittadini di *Mentana*, fosse quella del bestiame, e dell'*agricoltura delle loro terre a sementa*, e che senza ciò, sarebbe mancato per tutti qualsiasi mezzo di sostentamento. (Arch. del B. Governo, Miscell. II, doc. 27).

Dalla citata relazione dell'Angelucci nell'anno 1824 risulta, che il territorio di Mentana essendo posseduto quasi interamente dal principe Borghese, non eravi alcuno in quel luogo, *che fosse padrone di un fondo libero, dovendosi sopra qualsiasi prodotto dare annualmente una corrisposta al proprietario del dominio diretto.* (Arch. del B. Governo. Miscell. II, doc. 29).

Così ancora dall'esame del rapporto statistico della Comunità, per la situazione economica nel sopraddetto anno 1824, risulta, che per *i diritti del popolo sopra i terreni già comunali, e quelli del principe Borghese*, nonchè per l'esiguità delle tasse dalle quali era gravato, tutto contribuiva a rendere ottima la situazione economica degli abitanti di Mentana. (Arch. del B. Governo. Miscell. I, doc. 30).

Pascolo per i Buoi aratori

Nel verbale di divisione fra i fratelli Paolo e Giovanni Orsini di Camillo, del Dicembre dell'anno 1552, redatto dai periti agrimensori Cesare Tutoni e Giacomo di Monte Rotondo, si legge: " che gli stessi signori Cesare e Giacomo dichiararono, „ che il terreno ed i pascoli per i buoi degli uomini del Comune „ di Mentana, chiamati col vocabolo di *Trentani*, e *tutte le costiere di Monte Gobbo*, fossero state godute in comune dai „ bestiami della Comunità e da quelli dei signori Orsini „.

Vennero poi stabiliti i confini della zona pascoliva per i buoi.

E poi fu soggiunto: " che se fosse avvenuto, che i detti „ pascoli in seguito non fossero stati sufficienti per i buoi aratori „ dei predetti uomini e della Comunità, (poichè avveniva che i „ suddetti uomini del *Castello di Nomento* aumentavano annualmente il numero dei loro buoi) allora in simile circostanza i „ fratelli Orsini insieme, dovessero provvedere il pascolo sufficiente, e se fosse stato necessario di somministrare i pascoli „ *anche per le vacche e per gli altri animali minuti* degli abitanti „ del Castello, parimenti i fratelli suddetti ayrebbero dovuto

ta,
ra-
zo,
usi
lel

„ provvedere i pascoli necessari, egualmente con larghezza, e
„ ciascuno di essi nello stesso modo, e spontaneamente sommini-
„ strare i pascoli sopraddetti. (Arch. Capit. Atti orig. Massa An-
„ tonio Matteo, Vol. 464, pag. 661 t. doc. 2) „.

o-
24,
li,
se
la
el

In seguito, alcuni forastieri di Mentana si erano fatto lecito di far pascere i loro buoi nel pascolo adibito per uso comune; perciò nell'anno 1585 nel giorno 10 Novembre, fu tenuto Consiglio generale, nel quale fu esposto quanto sopra, e fu deciso, che *chiunque non abitasse in Lamentana e non pagasse i tributi per le spese del Comune*, non potesse far pascere le proprie bestie nel pascolo del Comune. Che gli abitanti in quello, dovessero farvi pascere i giovenchi soltanto, quando che avessero l'età di 30 mesi, in quanto il pascolo occorreva per i buoi aratori. (Deliberaz. Cons. 10 Novembre 1585).

ni
ai
lo,
10,
ne
10-
lai

Attesa la penuria dei raccolti e le urgenze degli abitanti di *Mentana*, nell'anno 1606 nel giorno 17 Settembre, fu convocato il Consiglio, che si adunò nel *tinello* del Marchese Peretti, che allora era già proprietario del Castello e tenimento di Mentana.

In quella adunanza fu proposto, di chiedere al Marchese il pascolo per i buoi e per le vacche, in quanto non erano sufficienti i pascoli in uso, e che lo stesso Marchese volesse fare il prestito del grano da seme, come ancora del grano necessario alla vita dei più poveri del Comune.

Fu risoluto, che due dei Massari si recassero dal Marchese Peretti, per ottenere quanto sopra. (Deliberaz. Cons. 17 Settembre 1606).

oi.
ti
ri
e i
al-
i
fi-
oli
rti
to

Anche da una decisione Consigliare successiva, del giorno 5 Gennaio 1614, rileviamo, che si insisteva a che il pascolo fosse adibito esclusivamente per i buoi aratori, e fu deliberato, che i proprietari di quelli, dovessero pagare un guardiano per far allontanare dal pascolo tutte le bestie, che non fossero atte al lavoro. (Deliberaz. Cons. 5 Gennaio 1614).

Ciò viene confermato anche da un altro atto Consigliare, del giorno 18 Agosto 1675, col quale fu deciso, che nè le cavalle nè le vacche, potessero pascere nel pascolare dei buoi, e fu stabilito, di applicare, in caso di contravvenzione, la penale di uno scudo a capo, tanto per le vacche quanto per le cavalle,

e che un guardiano stabile sorvegliasse la osservanza di ciò. (Deliberaz. Cons. 18 Agosto 1675).

Le consuetudini statutarie vennero mantenute sempre, non ostante le continue opposizioni dei Baroni, e le irregolarità tanto dei forastieri, quanto anche degli abitanti di Mentana. Così dall'atto Consigliare, del giorno 12 Maggio 1761, rileviamo, che certi signori Cruciani, avendo eseguito una quantità di sementa nel territorio, si erano poi fatto leciti di far pascere non solo i loro buoi, ma anche le loro vacche, con danno dei bestiami dei Mentanesi.

Dall'atto stesso risulta, che il pascolare dei buoi *veniva assegnato tanto dal Comune*, quanto dall'affittuario del tenimento di Mentana, e non da altri, e tutto ciò era riservato esclusivamente per i buoi aratori degli abitanti di Mentana, e *mai per quelli dei forestieri*. Fu deliberato che simile diritto fosse a beneficio dei soli terrazzani e per legittimare quanto avevano compiuto i signori Cruciani, questi furono riconosciuti per cittadini di Mentana in seguito a votazione. (Deliberaz. Cons. 12 Maggio 1761).

Ed il privilegio per il pascolo dei buoi aratori, si volle fosse conservato anche quando che nell'anno 1771, erasi venduto il taglio delle due macchie di *S. Giovanni e Trentani*. Fu stabilito nei patti contrattuali d'asta, del giorno 6 Ottobre dell'anno sopraddetto, che a chiunque fosse rimasta la punta e la foglia residuale del taglio, non avesse potuto farla pascolare dalle sue bestie, se prima ambedue le macchie non fossero state pascolate dai buoi aratori di Mentana. (Atto d'asta per il taglio delle macchie 6 Ottobre 1771).

Dal Catasto di Mentana dell'anno 1782, (ora conservato nell'Ufficio del Catasto in Roma) risulta quanto segue:

	Libro I a pag. 259.	
N. 486, Nel quarto dei Mancini (Voc. delle Due Torri)	Rubbia 48	
	Libro I a pag. 260.	
N. 487, Nello stesso quarto (Voc. Colle Surgo),	Rubbia 15	
	Libro III a pag. 574.	
N. 1049, Selva dei Cavalieri,	Rubbia 42	
	Riporto 105	

A riportare 105

Libro III a pag. 577.	
N. 1053, Quarto dei Trentani (parte).	Rubbia 27
Libro III a pag. 578.	
N. 1054, Come sopra Idem,	Rubbia 13
Libro III a pag. 579.	
N. 1055, Come sopra per la parte macchiosa .	Rubbia 12.
	Totale Rubbia 157 .

Detti appezzamenti di terreno, come risulta dallo stesso Catasto, erano gravati *del continuo pascolo a favore dei buoi aratori* per tutto l'anno, (Catasto di Mentana anno 1782, doc. 10).

A tutelare anche più il pascolo per i buoi aratori, il Consiglio Comunale, nell'adunanza del 26 Gennaio 1783, usando della sua facoltà di riformare lo Statuto, a termine del Capitolo 176 del libro, III, dopo aver chiesto la debita autorizzazione al Principe Borghese, decise che non ostante quanto permetteva lo Statuto vigente, di ritenere capre e pecore, che potevano pascere nei luoghi consueti, pagando una certa corrisposta alla Corte Baronale, tuttavia in considerazione che veniva a mancare il necessario pascolo per i buoi aratori fu deliberata a grande maggioranza la proibizione di tenere pecore e capre nel territorio. (Deliberaz. Cons. 26 Gennaio 1783).

Da un estratto fatto dal Catasto nell'anno 1788 nel giorno 11 Febbraio, risulta, che un terreno (parte di Trentani), della superficie di rubbia 13, gravato dalla servitù del *jus lignandi* a favore dei cittadini boattieri, era altresì gravato dal pascolo annuale dei buoi dei cittadini, sì d'estate che d'inverno. (Arch. del B. Governo. Miscell. II posiz. II).

Anche nell'atto di transazione tra il Principe Borghese e 55 abitanti di Mentana, in atti di Camillo Serpetti notaio in Roma, 31 Agosto 1816, all'art. 6 si dice:

„ Manterrà S. E. il sig. Principe Borghese ai bovattieri
 „ di Mentana il pascolo della quantità di rubbia 20, da desti-
 „ narsi nel terreno di suo pieno dominio in Voc. Dodici Apo-
 „ stoli, e *li medesimi bovattieri*, seguita la destinazione, come
 „ nel seg. art. le dette rubbia 20 per solo pascolo godranno (*sic*)
 „ in tutto l'anno continuamente, tanto l'erbe d'estate, che d'in-